

CODICE DI COMPORTAMENTO DI UE.COOP

Presentato all'assemblea dei soci del 19 febbraio 2014
Deliberato dalla Giunta esecutiva del 12 marzo 2014

Validato contestualmente all'approvazione del nuovo testo statutario dell'Associazione da parte della
Prefettura di Roma U.T.G. in data 8 aprile 2015

Art. 1

(Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", enuncia i principi e le prescrizioni etiche e sociali cui devono conformarsi tutte le cooperative, i consorzi di cooperative, i gruppi cooperativi, le società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, i consorzi agrari, gli organismi associativi, le associazioni di produttori agricoli che intendano aderire o che abbiano aderito a **UE.COOP** al fine di partecipare alla costruzione del modello di competitività, solidarietà e sussidiarietà, promozione umana e civile di cui all'art.1, comma 2 dello Statuto di **UE.COOP**.
2. Il rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente "Codice" costituisce obbligo cui è tenuto qualsiasi aderente a **UE.COOP**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.a) dello Statuto di **UE.COOP**. Ogni aderente a **UE.COOP** dichiara di condividere i principi etici e sociali affermati nello Statuto associativo e nel presente "Codice" accettando le misure, anche di carattere espulsivo, derivanti dalle eventuali violazioni. La violazione dei principi e delle prescrizioni del presente Codice costituisce inadempimento degli obblighi associativi e violazione della buona fede contrattuale.
3. Ogni soggetto aderente a **UE.COOP** si impegna ad estendere, per quanto possibile, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i soci, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. A tal fine, nei contratti di acquisizioni di beni e servizi o di collaborazioni, di consulenza o di avvalimento, i soggetti aderenti a **UE.COOP** inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art.2

(Principi generali)

1. Ogni soggetto aderente a **UE.COOP**, al fine di perseguire la funzione sociale prevista dall'art. 45 della Costituzione, si impegna a conformare la propria condotta al rispetto dei diritti fondamentali degli individui in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, dei lavoratori e dei consumatori, astenendosi dal compiere azioni che possano minare la credibilità, l'etica e l'immagine del movimento cooperativo. Le risorse pubbliche eventualmente acquisite devono essere impiegate per offrire la più elevata qualità delle prestazioni senza determinare effetti negativi sull'ambiente e garantendo la massima trasparenza.
2. Ogni soggetto aderente a **UE.COOP** assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni evitando qualsiasi discriminazione basata su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.
3. La trasparenza dell'azione all'interno di ogni compagine sociale aderente a **UE.COOP** integra un valore intangibile talché nessuna informazione che riguarda gli amministratori o gli organi di gestione è oscurata o resa difficilmente conoscibili ai soci.
4. Al fine di garantire la piena trasparenza delle modalità di distribuzione del valore prodotto, gli amministratori sono tenuti ad indicare nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, i compensi e gli eventuali benefit attribuiti ad amministratori, dirigenti e coordinatori. Gli amministratori si impegnano anche a dichiarare eventuali altre cariche ricoperte in altri organi amministrativi o di controllo presso altre società con o senza finalità mutualistiche. Ogni Ente aderente a **UE.COOP** rende pubblici i settori di attività che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi.

Art. 3

(Divieto di attribuzioni, compensi e altre utilità ad organizzazioni politiche)

1. Al fine di poter concretamente garantire l'indipendenza del movimento cooperativo dalla rappresentanza politica è fatto divieto di elargire attribuzioni economiche, regali o altre utilità a

partiti, movimenti o gruppi politici ovvero a candidati a qualsiasi elezione, fatti salvi i regali di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

2. Ogni soggetto aderente a **UE.COOP** esclude e censura qualunque azione nei confronti, o da parte, di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal riguardo è fatto divieto di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarsi vantaggi diretti o indiretti.

3. Ogni soggetto aderente a **UE.COOP** si astiene dal promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di soggetti comunque concessionari di servizi pubblici o partecipati, in qualsiasi misura, da soggetti pubblici, vantaggi sotto qualsiasi forma. E' fatto divieto, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, di attribuire regali o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività sociale.

Art.4

(Requisiti di onorabilità degli organi amministrativi e di gestione dei soggetti aderenti a UE.COOP)

Al fine di garantire la massima onorabilità dei Presidenti, degli Amministratori e dei Direttori dei soggetti aderenti a **UE.COOP** è posto il divieto di conferire una delle suddette cariche o dei suddetti incarichi a coloro:

a) che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; (Mafia)

b) che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; (Reati contro la Pubblica amministrazione)

c) che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale;

d) coloro che siano stati condannati in primo grado per reati previsti nell'art. 640, 640bis e 353 del Codice penale;

e) nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 5

(Obblighi di informazione nei confronti dei committenti e consumatori)

1. Ogni soggetto aderente a **UE.COOP** si impegna a fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti ed i servizi offerti in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli. Si astiene dall'offrire comunicazioni pubblicitarie ingannevoli o comunque evocative di qualità o condizioni diverse dal prodotto o servizio offerto.

2. Ogni proposta ed offerta contrattuale ovvero ogni comunicazioni con gli utenti, committenti e/o clienti è espressa in forma espositiva chiara e comprensibile, completa e conforme alla normativa vigente, valorizzando le conseguenze sociali ed ambientali, in quanto rilevante ai fini dell'altrui decisione.

Art.6

(Obbligo di informazione delle condotte lesive del Codice - sanzioni)

Chiunque abbia conoscenza di violazione delle prescrizioni del presente Codice è tenuto a darne immediata comunicazione e comunque entro 7 giorni alla Giunta Nazionale di UE.COOP.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice può determinare esclusione o sospensione dall'Associazione, in ragione della gravità della condotta e dell'eventuale reiterazione.

Art.7

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interno ad **UE.COOP** deputato a risolvere tutte le controversie fra soggetti aderenti ovvero fra soggetti aderenti e **UE.COOP**. La composizione e le procedure seguite dal Collegio dei Probiviri sono disciplinate dall'art. 21 del vigente statuto sociale di **UE.COOP**.